

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
E
PER LE OPERAZIONI CON INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Adottata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera 19974 del 27 aprile 2017

		Data
Redatto	Ufficio legale e affari societari	24 maggio 2017
Verificato	Direttore Legal, Purchases, Administration, Finance and Control	5 giugno 2017
Parere preventivo	Comitato Parti Correlate e Collegio Sindacale	15 giugno 2017
Approvato	CdA	20 luglio 2017

0. MATRICE DELLE REVISIONI

Data	
25 novembre 2010	Approvazione della procedura da parte del CdA di TAS S.p.A.
	Modifiche rispetto alle versioni precedenti
20 luglio 2017	Aggiornamento a seguito delle modifiche apportate dalle delibere n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017 al Regolamento 17221 del 12 marzo 2010. Revisione generale triennale ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 6.1 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 applicativa del Regolamento 17221 del 12 marzo 2010
13 novembre 2018	Integrazione della procedura con la disciplina delle operazioni nelle quali un amministratore o un sindaco abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. o del codice di autodisciplina; revisione conseguente.

SOMMARIO

0.	MATRICE DELLE REVISIONI.....	2
1.	Premessa.....	4
2.	Definizioni.....	5
3.	Ambito di applicazione.....	7
4.	Individuazione delle Parti Correlate.....	7
5.	Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate.....	8
6.	Il Comitato.....	9
7.	Procedura deliberativa per le Operazioni di Minore Rilevanza.....	10
8.	Procedura deliberativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	11
9.	Operazioni di competenza assembleare.....	12
10.	Procedura per l'approvazione delle delibere-quadro.....	13
11.	Operazioni effettuate tramite società controllate.....	13
12.	Operazioni con interessi degli amministratori e dei sindaci.....	14
13.	Esclusioni ed esenzioni.....	15
14.	Informativa.....	17
15.	Registro delle Operazioni con Parti Correlate.....	18
16.	Disposizioni finali.....	19
17.	Allegati.....	19

1. Premessa.

- 1.1. Il consiglio di amministrazione di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (“**TAS**” o la “**Società**”), società soggetta a direzione e coordinamento da parte di OWL S.p.A., ai sensi dell’art. 2391-*bis* del codice civile e dell’art. 4, commi 1 e 3 del regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera 19974 del 27 aprile 2017 (il “**Regolamento CONSOB**”), ha adottato procedimenti e regole volti ad assicurare che le operazioni poste in essere con parti correlate alla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale (la “**Procedura**”). La Procedura disciplina altresì le operazioni nelle quali un amministratore o un sindaco abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell’art. 2391 cod. civ. e del Codice di Autodisciplina.
- 1.2. La Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione di TAS nella riunione del 13 novembre 2018, previo parere favorevole del comitato per le operazioni con parti correlate, composto esclusivamente da amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento CONSOB, rilasciato in data 13 novembre 2018. In pari data, il collegio sindacale della Società ha valutato la conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento CONSOB.
- 1.3. Alla data di approvazione della presente Procedura, la Società possiede i requisiti dimensionali di cui alla definizione di “*società di minori dimensioni*” prevista all’art. 3, comma 1, lettera *f*), del Regolamento CONSOB e, pertanto, la stessa si avvale della facoltà di predisporre una procedura semplificata ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Regolamento CONSOB, che prevede la possibilità di applicare la procedura prevista per le “*Operazioni di Minore Rilevanza*” (come successivamente definite) anche alle “*Operazioni di Maggiore Rilevanza*” (come successivamente definite), fatte salve le ipotesi di esenzione di cui al successivo articolo 13. Pertanto, sia le operazioni “*di minore rilevanza*” che quelle di “*maggiore rilevanza*” saranno disciplinate dall’articolo 7 della presente Procedura. Qualora e a decorrere dal momento in cui la Società, ai sensi del Regolamento CONSOB, non dovesse più rientrare nella categoria delle “*società di minori dimensioni*”, le “*operazioni di maggiore rilevanza*” saranno disciplinate dall’articolo 8 della presente Procedura.

2. Definizioni.

2.1. Nella presente Procedura, i termini riportati con lettere maiuscole avranno il significato di seguito indicato:

- a) **“Amministratori Indipendenti”**: gli amministratori qualificati dalla Società quali *“amministratori indipendenti”* a seguito della valutazione effettuata almeno annualmente dal consiglio di amministrazione sulla base dei principi e criteri applicativi del Codice di Autodisciplina.
- b) **“Codice di Autodisciplina”**: il codice di autodisciplina delle società quotate, approvato dal comitato per la *corporate governance*, cui la Società aderisce.
- c) **“Comitato”**: il comitato controllo, rischi e parti correlate istituito dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento CONSOB e del Codice di Autodisciplina, al quale il consiglio di amministrazione ha affidato *inter alia* le funzioni di comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- d) **“Operazione”**: qualunque trasferimento, sia in entrata che in uscita, di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, effettuati dalla Società.
- e) **“Operazioni con Parti Correlate”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate. Non costituiscono Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni.
- f) **“Operazioni del Gruppo”**: operazioni effettuate dalle società controllate da TAS con Parti Correlate.
- g) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza risulti superiore alla soglia del cinque per cento, secondo quanto previsto dall’Allegato 3 del Regolamento CONSOB:
 - (i) rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto ovvero, se maggiore, rispetto alla capitalizzazione della Società determinata in base ai criteri del predetto Allegato 3, 1.1 a);
 - (ii) rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della Società;
 - (iii) rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita rispetto al totale attivo della Società.Sono altresì considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni che, seppur individualmente inferiori alle predette soglie di rilevanza quantitativa, risultino collegate

nell'ambito di un unico piano strategico o esecutivo e, cumulativamente considerate, superino tali soglie.

Si considerano, infine, Operazioni di Maggiore Rilevanza anche le Operazioni poste in essere in attuazione di una delibera-quadro che, sulla base del prevedibile ammontare massimo, non sia stata oggetto di un documento informativo, laddove tali operazioni superino, cumulativamente considerate, le soglie sopra indicate.

- h)* **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermi i casi di esenzione di cui all'articolo 13 della presente Procedura.
- i)* **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna Operazione ovvero nel caso di più Operazioni di Importo Esiguo fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, l'importo di Euro 100.000,00 (centomila) per anno solare.
- j)* **“Parti Correlate”**: un soggetto è parte correlata della Società nei casi previsti dall'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, e in particolare se:
- a. direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società;
 - (ii) è controllato dalla Società;
 - (iii) è sottoposto a comune controllo;
 - (iv) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (v) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
 - b. è una società collegata alla Società;
 - c. è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
 - d. è un amministratore, un sindaco, uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di TAS o di una sua controllante, ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società; per dirigenti con responsabilità strategiche si intendono coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società o di sua controllante;
 - e. è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere *a)* o *d)*, per tali intendendosi quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società (ad es., il coniuge o il convivente e i figli, i figli

del coniuge o del convivente e gli altri familiari a carico, ivi inclusi quelli del coniuge o del convivente);

- f. è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere *d)* o *e)* esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g. è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società o di entità correlate alla Società.

La definizione di “*parte correlata*” andrà effettuata avuto riguardo alla sostanza del rapporto in esame oltre che alla forma.

- k) “**Responsabili di Area**”: sono i responsabili delle funzioni competenti per la singola Operazione secondo quanto previsto dall'organizzazione interna della Società.

3. Ambito di applicazione.

- 3.1. Le disposizioni della presente Procedura si applicano (*i*) alle Operazioni con Parti Correlate effettuate dalla Società, e (*ii*) alle Operazioni del Gruppo.

4. Individuazione delle Parti Correlate.

- 4.1. Ai fini dell'applicazione della Procedura, il responsabile dell'area *Legal, Purchases, Administration, Finance and Control* di TAS (il “**Responsabile**”), con il supporto delle funzioni interessate, sulla base delle informazioni pervenute alla Società o comunque disponibili, redige, gestisce e aggiorna un elenco delle Parti Correlate (l’“**Elenco Parti Correlate**”), nonché una banca dati con tutte le informazioni utili alla loro identificazione, curandone il costante aggiornamento anche con l'ausilio di altre funzioni aziendali con cadenza semestrale e, comunque, ogni qualvolta sia portato a conoscenza della predetta funzione il verificarsi di situazioni a tal fine rilevanti. Inoltre, per garantire un efficace funzionamento e coordinamento con le altre unità aventi incarichi di controllo, l'accesso e l'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate sono consentiti anche al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e al responsabile della funzione di *internal audit*.
- 4.2. Al fine della predisposizione e dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, il Responsabile chiede ai dirigenti con responsabilità strategiche di TAS, al soggetto che controlla TAS e ai soggetti indicati nell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) la comunicazione,

mediante invio della dichiarazione di correlazione di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura, con cadenza semestrale, dei dati concernenti le Parti Correlate.

- 4.3. I soggetti indicati al precedente art. 4.2. compilano, sottoscrivono e restituiscono al Responsabile la dichiarazione di cui all'Allegato 1 e comunicano tempestivamente allo stesso, mediante trasmissione di una versione aggiornata della predetta dichiarazione, le variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute, restando responsabili in via esclusiva dei tempi e dei contenuti di tali dichiarazioni.
- 4.4. L'Elenco Parti Correlate è messo a disposizione del presidente e dell'amministratore delegato, dei Responsabili di Area, dei membri del Comitato e dei membri del collegio sindacale.
- 4.5. Il consiglio di amministrazione valuta l'opportunità di assoggettare alla Procedura altre categorie di soggetti, diversi o ulteriori rispetto alle Parti Correlate, in considerazione degli assetti proprietari di TAS, di eventuali vincoli contrattuali *ex art. 2359*, comma 1 n. 3, cod. civ., delle normative di settore e dei vincoli contrattuali o statutari che possono comportare esercizio dell'attività di direzione e coordinamento *ex art. 2497-septies* cod. civ. Ove necessario, il consiglio di amministrazione apporta le modifiche alla Procedura, previo parere favorevole del Comitato.

5. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate.

- 5.1. Prima di effettuare qualsiasi Operazione, i Responsabili di Area verificano se, sulla base dell'Elenco Parti Correlate, la controparte risulti essere una Parte Correlata.
- 5.2. Qualora la controparte dell'Operazione risulti essere una Parte Correlata, il Responsabile di Area comunica al Responsabile le opportune informazioni sull'Operazione, affinché quest'ultimo, avvalendosi del supporto dell'area *Legal* e delle ulteriori funzioni eventualmente interessate, verifichi:
 - (i) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione di cui all'articolo 13 della Procedura;
 - (ii) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro, ai sensi dell'art. 10 della Procedura;
 - (iii) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 5.3. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al precedente art. 5.2, l'Operazione non rientri nei casi di esenzione previsti nel successivo articolo 13 della Procedura, né nell'ipotesi di esecuzione di delibere-quadro ai sensi del successivo articolo 10, il Responsabile informa dell'Operazione il Comitato, fornendo tempestivamente le informazioni ricevute dal Responsabile di Area.
- 5.4. Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo articolo 13, ovvero costituisca esecuzione di una delibera-quadro ai sensi del successivo articolo 10, il

Responsabile ne dà notizia al Responsabile di Area il quale provvederà a rendere idonea informativa delle modalità e termini di esecuzione dell'Operazione anche ai fini degli obblighi informativi previsti nel successivo articolo 14.

6. Il Comitato.

- 6.1. Il consiglio di amministrazione attribuisce le funzioni in materia di presidio sulle Operazioni con Parti Correlate previste dal Regolamento CONSOB al Comitato, composto da tre amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina. Il consiglio di amministrazione nomina il presidente e i componenti del Comitato.
- 6.2. Il Comitato ha il compito di:
- (i) monitorare la conformità della Procedura alla disciplina di legge e regolamentare, nonché proporre al consiglio di amministrazione l'adozione dei necessari aggiornamenti, con frequenza almeno triennale;
 - (ii) esprimere il proprio parere in merito alle Operazioni con Parti Correlate, con particolare riferimento all'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - (iii) con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, contribuire attivamente alla fase istruttoria e partecipare alle trattative, anche individuando uno o più dei suoi componenti come delegati, ricevendo flussi informativi completi e tempestivi, con facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della gestione della istruttoria e della conduzione delle trattative.
- 6.3. Nello svolgimento della propria attività, il Comitato ha facoltà di richiedere, ove lo ritenga necessario, un'eventuale attività di supporto e coordinamento agli altri soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione del rischio della Società.
- 6.4. Il Comitato può avvalersi, a spese della Società e nei limiti del *budget* assegnato dal consiglio di amministrazione, del supporto di consulenti esterni in possesso di requisiti di comprovata competenza e professionalità, previa verifica che il consulente prescelto non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza.
- 6.5. I componenti del Comitato devono dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali conflitti di interesse in relazione a una specifica Operazione con Parti Correlate.
- 6.6. Le riunioni sono presiedute dal presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano in possesso dei requisiti di indipendenza, presente alla riunione. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano audio-conferenza o video-

conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti in tempo reale. La riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del Comitato. Non è necessario che il presidente e il segretario si trovino nello stesso luogo.

6.7. Il Comitato è validamente riunito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni risultano da verbali redatti dal segretario, tenuti e conservati in ordine cronologico e firmati dal presidente del Comitato e dal segretario stesso.

7. Procedura deliberativa per le Operazioni di Minore Rilevanza.

7.1. La competenza a deliberare in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza spetta al consiglio di amministrazione nonostante eventuali deleghe di poteri conferite in base alle vigenti previsioni statutarie ovvero alle deliberazioni societarie in essere. Il consiglio di amministrazione approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante del Comitato che dovrà valutare l'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza, nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.2. Al Comitato saranno fornite, almeno tre giorni prima della riunione (salvi i casi di urgenza nei quali il termine è ridotto a un giorno) adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza, nonché, nel caso di operazioni a condizioni definite *standard* o equivalenti a quelle di mercato, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. In particolare, la predetta informativa dovrà dare evidenza dei principali termini e condizioni relativi all'Operazione di Minore Rilevanza, tra i quali, a titolo esemplificativo i seguenti elementi:

- (i) principali termini e condizioni dell'operazione (oggetto, corrispettivo e tempistica);
- (ii) natura della correlazione;
- (iii) motivi e interesse della Società all'operazione;
- (iv) procedimento valutativo compiuto dalla Società;
- (v) modalità di determinazione del corrispettivo;
- (vi) prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione, anche a livello consolidato;
- (vii) eventuale sussistenza di un interesse di un componente degli organi sociali.

7.3. Il Comitato, ricevuta l'informativa di cui al precedente articolo 7.2, si riunisce tempestivamente su impulso del presidente del Comitato per formulare il proprio parere in merito all'Operazione di

Minore Rilevanza. Il parere è trasmesso, a cura del presidente del Comitato, al consiglio di amministrazione almeno due giorni prima della data fissata per l'esame dell'Operazione da parte del consiglio.

- 7.4. E' facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della Società nei limiti del *budget* assegnato dalla Società stessa, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta, purché in possesso di requisiti di riconosciuta competenza e professionalità .
- 7.5. Il consiglio di amministrazione, esaminato il parere del Comitato, delibera sull'Operazione di Minore Rilevanza.
- 7.6. I verbali di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.7. I Responsabili di Area o le altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte forniscono all'amministratore delegato una completa informativa, almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza, anche ai fini della predisposizione da parte dell'amministratore delegato dell'informativa di cui al successivo articolo 14.

8. Procedura deliberativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

- 8.1. La competenza a deliberare in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza spetta al consiglio di amministrazione, salvo che per legge o per statuto spetti all'assemblea.
- 8.2. Il consiglio di amministrazione approva l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo parere favorevole motivato e vincolante del Comitato in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.3. Il Comitato, ovvero uno o più componenti da esso delegati, sono coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 8.4. E' facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della Società nei limiti del *budget* assegnato dalla Società stessa, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta.
- 8.5. Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sottoposte alla sua approvazione, il consiglio di amministrazione riceve, con congruo anticipo, un'adeguata informativa in ordine all'operazione stessa, nonché alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione,

alle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito e sugli eventuali rischi per la Società, oltre al parere reso dal Comitato.

- 8.6. I verbali di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.7. Al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale deve essere data informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 8.8. Nel caso in cui non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, le delibere di approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza sono adottate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o in loro assenza, previo parere di un esperto indipendente. Inoltre, i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono attribuiti a uno o più amministratori non correlati eventualmente presenti ovvero a un esperto indipendente.
- 8.9. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento CONSOB in materia di *"Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate"*.
- 8.10. I Responsabili di Area o le altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte forniscono all'amministratore delegato una completa informativa, almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche ai fini della predisposizione da parte dell'amministratore delegato dell'informativa di cui al successivo articolo 14.

9. Operazioni di competenza assembleare.

- 9.1. Quando un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le medesime regole procedurali contenute nell'articolo 7, intendendosi sostituito il consiglio di amministrazione con l'organo dell'assemblea.
- 9.2. Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le medesime regole procedurali contenute nell'articolo 8, intendendosi sostituito il consiglio di amministrazione con l'organo dell'assemblea.
- 9.3. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza eventualmente deliberate dall'assemblea in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti non potranno comunque essere eseguite qualora siano state approvate con voto contrario della maggioranza dei soci non correlati

votanti. Il voto contrario rileva solo a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto.

10. Procedura per l'approvazione delle delibere-quadro.

- 10.1. Ai fini della presente Procedura, il consiglio di amministrazione può adottare delibere-quadro relative a operazioni tra loro omogenee da realizzarsi con determinate categorie di parti correlate.
- 10.2. Le operazioni contemplate nelle delibere quadro saranno sottoposte alle regole procedurali di cui agli articoli 7 e 8, distinguendo a seconda che il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, determini l'applicazione della disciplina relativa alle Operazioni di Minore Rilevanza ovvero alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Tali procedure non saranno applicabili alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro adottata dal consiglio di amministrazione.
- 10.3. Le delibere-quadro, adottate conformemente al presente articolo 10:
 - (i) non possono avere efficacia superiore a un anno;
 - (ii) si devono riferire ad Operazioni sufficientemente determinate;
 - (iii) riportano almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 10.4. I Responsabili di Area o le altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte devono fornire all'amministratore delegato, anche ai fini della predisposizione da parte di quest'ultimo dell'informativa da rendere al consiglio di amministrazione ai sensi del successivo articolo 14, una completa informativa almeno trimestrale in merito all'attuazione delle delibere-quadro.
- 10.5. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 14.2, qualora il prevedibile ammontare massimo dell'Operazione con Parte Correlata oggetto della medesima delibera-quadro superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 al Regolamento CONSOB.

11. Operazioni effettuate tramite società controllate.

- 11.1. Qualora la Società esamini o approvi un'Operazione con Parti Correlate da concludersi per il tramite di una società controllata¹, ove l'Operazione sia soggetta alla presente Procedura,

¹ A tali fini si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'articolo 2359 del codice civile e non alla definizione rilevante per l'individuazione delle parti correlate.

troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8. A tal fine, la società controllata dovrà informare preventivamente il Responsabile in merito all'operazione da compiere.

11.2. Le Operazioni del Gruppo che presentano le seguenti caratteristiche sono soggette, oltre al preventivo esame e approvazione della Società, alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della presente Procedura:

- (i) si tratti di Operazioni atipiche o inusuali, per tali intendendosi le Operazioni che per significatività, rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo e tempistica (in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale), possano generare perplessità in merito alla correttezza o completezza della informazione in bilancio, conflitti di interessi, salvaguardia del patrimonio aziendale, tutela degli azionisti di minoranza;
- (ii) il controvalore sia superiore a 200.000,00 (duecentomila).

12. Operazioni con interessi degli amministratori e dei sindaci.

12.1. Ferma restando l'applicazione della presente Procedura, alle operazioni di valore superiore a Euro 20.000,00 (ventimila) e nelle quali un membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, si applicano le seguenti disposizioni.

12.2. Ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. e del Codice di Autodisciplina, prima della trattazione del singolo punto all'ordine del giorno della riunione consiliare, ciascun amministratore e sindaco deve segnalare eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui sia portatore in relazione alla materia o questione da trattare, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta del presidente o dell'amministratore delegato e l'Operazione è di sua competenza, egli si astiene, in ogni caso, dal compimento dell'Operazione stessa, investendo della questione il consiglio di amministrazione.

12.3. Le operazioni di cui al presente articolo sono approvate previo rilascio da parte del Comitato di una relazione non vincolante sulle ragioni e la convenienza per la Società delle medesime. A tal fine, ove disponibili, il Responsabile di Area comunica al Responsabile le opportune informazioni sulle operazioni in questione, affinché quest'ultimo, avvalendosi del supporto dell'area *Legal* e delle ulteriori funzioni eventualmente interessate, le trasmetta al Comitato quale supporto per la citata relazione.

12.4. In sede di delibera consiliare, gli amministratori interessati, di norma, non partecipano alla discussione e alla deliberazione sulle questioni rilevanti, uscendo dalla riunione. La delibera del

consiglio di amministrazione deve comunque adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

- 12.5. Al fine di assicurare il rispetto delle procedure istruttorie e deliberative previste dal presente articolo 12, gli amministratori e sindaci della Società rilasciano, annualmente e in caso di variazioni, una dichiarazione in cui sono rappresentati i potenziali interessi di ciascuno in rapporto alla Società.
- 12.6. I soggetti per i quali sono indicati potenziali interessi sono, in ogni caso, diversi dalle Parti Correlate. L'interesse può rilevare anche se indiretto (ad es., tramite uno stretto familiare). Nella dichiarazione dovrebbero essere indicate anche le società, ad esclusione delle società controllate e collegate alla Società, nelle quali il soggetto che la rende ricopre incarichi di amministratore, sindaco o dirigente con responsabilità strategiche o con le quali intrattiene comunque una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale, con particolare attenzione a quelle che esercitano, anche indirettamente, attività nello stesso settore di operatività della Società.
- 12.7. In ogni caso, gli amministratori e i sindaci segnalano con congruo anticipo gli interessi di cui sono portatori in relazione alle singole operazioni che la Società intende compiere, fermo restando che la valutazione degli amministratori e dei sindaci è soggettiva.
- 12.8. Nel caso in cui il soggetto portatore di un interesse sia un amministratore, la segnalazione di interesse è portata all'attenzione dell'amministratore delegato (o al presidente del consiglio di amministrazione nel caso in cui il soggetto portatore di un interesse sia l'amministratore delegato), il quale ne dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale.
- 12.9. Nel caso in cui il soggetto portatore di un interesse sia un sindaco, la segnalazione dell'interesse è portata all'attenzione degli altri sindaci e del presidente del consiglio di amministrazione.

13. Esclusioni ed esenzioni.

13.1 Oltre che alle Operazioni di Importo Esiguo, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano:

- (i) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, rientranti nell'importo complessivo determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile;

(ii) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

13.2 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui ai successivi articoli 14.4 e 14.5 della Procedura, la Procedura non si applica altresì alle Operazioni con Parti Correlate di seguito indicate:

(i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;

(ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui al precedente art. 13.1, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

(a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;

(b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato;

(c) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;

(d) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

(iii) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, secondo quanto previsto al successivo articolo 13.3;

(iv) alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi di altre Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Si ritiene che una Parte Correlata della Società abbia un interesse significativo, ai fini del presente articolo 13.2(iv) quando detenga nella società controllata o collegata controparte dell'operazione, azioni e/o strumenti partecipativi pari ad almeno il 20% del relativo capitale sociale o comunque una partecipazione tale da consentire l'esercizio di un'influenza notevole ai sensi del Regolamento CONSOB.

13.3 Sono "operazioni ordinarie" le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e dell'attività finanziaria a essa connessa ("**Operazioni Ordinarie**"). A tale fine, si intende per "attività operativa" l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di "investimento" o "finanziarie". Per valutare se un'operazione rientri nell'"ordinario esercizio" dell'attività operativa, si ha riguardo all'oggetto, alla ricorrenza, alla dimensione, ai termini e condizioni contrattuali ed alla natura della controparte dell'operazione. Per i fini di cui al presente articolo 13.3, si considera "investimento": (i) ogni operazione che determini l'acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio

acquisti e cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle attività “non correnti” che siano possedute per la vendita; (ii) gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. “disponibilità liquide equivalenti”. Si considera invece “attività finanziaria” ogni attività che determini modifiche (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società. Sono “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui TAS sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

14. Informativa.

- 14.1. Fermi gli obblighi informativi di cui al Regolamento CONSOB, l'amministratore delegato, sulla base delle informazioni ricevute dai Responsabili di Area, informa almeno trimestralmente:
- a)* il consiglio di amministrazione, il Comitato e il collegio sindacale in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza e alle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le sue controllate;
 - b)* il consiglio di amministrazione in merito all'esecuzione delle delibere-quadro;
 - c)* il Comitato e il collegio sindacale in merito alle Operazioni con Parti Correlate escluse dall'applicazione della presente Procedura che siano comunque state eseguite.
- 14.2. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società dovrà predisporre un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CONSOB.
- 14.3. Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una Parte Correlata, o con soggetti correlati a quest'ultima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB, ove cumulativamente considerate, la Società dovrà predisporre un documento informativo. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento CONSOB.

- 14.4. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.
- 14.5. La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale, redatte ai sensi dell'art. 154-ter del TUF devono contenere le informazioni di cui all'articolo 5, comma 8, lettere da a) a c) del Regolamento CONSOB. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere fornita mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

15. Registro delle Operazioni con Parti Correlate.

- 15.1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa previsti dalla presente Procedura, i Responsabili di Area coinvolti nelle Operazioni rilevanti devono informare senza indugio il Responsabile in merito alle Operazioni con Parti Correlate che siano state poste in essere.
- 15.2. Il Responsabile gestisce un apposito registro, mantenuto su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società, dettagliato per ammontare, tipologia, parti, data degli eventuali pareri resi dal Comitato e data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione.
- 15.3. L'accesso al registro delle Operazioni con Parti Correlate di cui al presente art. 15 è consentito al presidente, all'amministratore delegato, al collegio sindacale, al Comitato, al responsabile *internal audit*, all'area *Legal* e all'organismo di vigilanza.

16. Disposizioni finali.

- 16.1. La presente Procedura, unitamente ai relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, abroga e sostituisce la precedente versione approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 20 luglio 2017.

17. Allegati.

ALLEGATO A: Dichiarazione di correlazione

Allegato A

Dichiarazione di Correlazione

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•], residente in [•], in qualità di [ad es., dirigente con responsabilità strategiche] di TAS S.p.A. (la “**Società**”), come definito dal regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”),

- A. premesso che ai sensi del Regolamento sono considerate parti correlate della Società [i dirigenti con responsabilità strategiche] della Società, gli stretti familiari di tali [dirigenti], nonché le entità nelle quali sia i suddetti [dirigenti] sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- B. preso atto delle definizioni di “*stretti familiari*”, di “*controllo*”, di “*controllo congiunto*” e di “*influenza notevole*” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell’appendice alla presente dichiarazione;

dichiara:

- di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole, né di detenere in società o enti quote significative, comunque non inferiori al 20% del capitale con diritto di voto.

oppure

- di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un’influenza notevole, ovvero detenere quote significative, comunque non inferiore al 20%, del capitale con diritto di voto delle sotto elencate società/enti:

SOCIETÀ / ENTE	C.F. / P. IVA	SEDE	NATURA DEL RAPPORTO(*)			
			A) CONTROLLO O CONTROLLO CONGIUNTO	B) INFLUENZA NOTEVOLE – PARTECIPAZIONE UGUALE O SUPERIORE AL 20%	C) INFLUENZA NOTEVOLE - RAPPRESENTANZA NEL CDA, O NELL’ORGANO EQUIVALENTE, DELLA	D) ALTRO

					PARTECIPATA O PARTECIPAZIONE NEL PROCESSO DECISIONALE	

(*)Selezionare l'ipotesi applicabile tra quelle relative alla natura del controllo, indicando nella casella i relativi dettagli anche con riferimento alle definizioni in allegato.

Inoltre,

dichiara:

di non avere stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento.

oppure

che ai fini del Regolamento devono considerarsi stretti familiari:

NOME E COGNOME	DATI ANAGRAFICI	C.F. ED EVENTUALE P. IVA	GRADO DI PARENTELA

che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

SOCIETÀ /	C.F. / P.	SEDE	NATURA DEL RAPPORTO(*)

ENTE	IVA		A) CONTROLLO O CONTROLLO CONGIUNTO	B) INFLUENZA NOTEVOLE – PARTECIPAZIONE UGUALE O SUPERIORE AL 20%	C) INFLUENZA NOTEVOLE - RAPPRESENTANZA NEL CDA, O NELL'ORGANO EQUIVALENTE, DELLA PARTECIPATA O PARTECIPAZIONE NEL PROCESSO DECISIONALE	D) ALTRO

(*) Selezionare l'ipotesi applicabile tra quelle relative alla natura del controllo indicando nella casella i relativi dettagli anche con riferimento alle definizioni in allegato.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni futura variazione o integrazione delle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati personali raccolti con la presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità relative alle prescrizioni del Regolamento, nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento di tali dati contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni di legge applicabili, anche nazionali, nonché dell'informativa *privacy* qui allegata

Luogo e data _____

Firma _____

* * * * *

Appendice

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipata non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Nella categoria dei "dirigenti con responsabilità strategiche" si ritengono inclusi anche i componenti effettivi degli organi di controllo (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza).

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

* * * * *

Informativa all'interessato ex Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR"), TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., La informa che i dati personali da Lei forniti (di seguito l'"**Interessato**") e i dati personali relativi alle altre persone fisiche da Lei forniti, raccolti con la dichiarazione di correlazione antiestesa (la "**Dichiarazione**"), saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

1 – Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito "**TAS**" o anche il "**Titolare**"), con sede legale in Via Cristoforo Colombo 149, 00147 Roma – Tel: +39 067297141 – e-mail: privacy@tasgroup.eu.

2 – Oggetto del trattamento

Il trattamento avrà ad oggetto singole operazioni, o un complesso di operazioni, di trattamento (quali a mero titolo esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, modificazione, selezione, utilizzo), i dati forniti dall'Interessato e i dati personali relativi ai propri stretti familiari, dei seguenti dati personali forniti nell'ambito della Dichiarazione (i "**Dati Personali**" o anche i "**Dati**"):

- **dati identificativi** dell'Interessato e/o degli stretti familiari, comprendenti, tra l'altro, nome, cognome e codice fiscale;
- **dati relativi a partecipazioni societarie** detenute dall'Interessato e/o dagli stretti familiari.

3 – Finalità del trattamento

I Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) per e nell'ambito delle finalità per le quali la Dichiarazione è resa e, in particolare, quelle previste nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate del Titolare (tra cui, ad esempio, l'inserimento e l'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate e la tenuta del Registro Operazioni con Parti Correlate);
- b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità, e in particolare il regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm.ii.;
- c) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Il trattamento dei Dati per le finalità sub a) e b) non richiede il consenso dell'Interessato in quanto è necessario per adempiere ad obblighi legali o per l'esecuzione di rapporto di cui l'Interessato è parte, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) e c) del GDPR.

Il trattamento dei Dati per la finalità sub c) non richiede il consenso dell'Interessato in quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR.

4 – Modalità e durata del trattamento

Il trattamento dei Dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati.

I Dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il Titolare tratterà i Dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, e – per tutte le finalità indicate nel precedente art. 3 – garantisce che i Dati, successivamente alla fruizione del servizio per cui sono raccolti, potranno essere archiviati e mantenuti per un periodo massimo di 10 anni.

5 - Sicurezza

Il Titolare ha adottato una varietà di misure di sicurezza per proteggere i Dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione, coerentemente alle misure espresse nell'art. 32 GDPR.

6 – Accesso e Comunicazione

I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al precedente art. 3:

- a dipendenti, collaboratori, associati e soci del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema, in qualsiasi Paese (ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 7);
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, *provider* del Sito, *cloud provider*, tecnici addetti all'assistenza *hardware* e *software*, etc.) che svolgono attività in *outsourcing* per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

Senza l'espresso consenso dell'Interessato, i Dati non potranno essere ceduti a terzi per il relativo utilizzo a fini propri, e dunque al di fuori dell'accesso di cui al presente art. 6.

I Dati non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.

7 – Trasferimento dei Dati

TAS è una società che opera a livello internazionale.

La gestione e la conservazione dei Dati avverrà prioritariamente in Europa, su *server* del Titolare ubicati in Francia e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

Il Titolare può fornire i suoi servizi anche in altri Paesi, nel qual caso il trasferimento dei Dati in tali Paesi è strettamente limitato all'effettiva necessità di esserne a conoscenza. TAS adotterà le misure necessarie per proteggere i Dati, e impedire l'accesso non autorizzato.

Nelle ipotesi in cui i Dati siano trasferiti nei sistemi usati da TAS anche al di fuori dell'Unione Europea, TAS garantisce l'applicazione delle clausole contrattuali standard della Commissione Europea per garantire un trasferimento internazionale sicuro dei dati personali, in base agli artt. 44, 45 e 46 GDPR.

8 - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all'art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potranno essere garantite all'Interessato e ai suoi aventi causa né l'instaurazione né il proseguimento dei rapporti con il Titolare.

9 - Diritti dell'interessato

Ciascun Interessato ha i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che riguardano l'Interessato, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei Dati Personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di

soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando l'Interessato vi abbia interesse, l'integrazione dei Dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che riguardano l'Interessato, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati Personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'Interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'Interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'Interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, agli interessati sono riconosciuti altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei Dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

10 - Modalità di esercizio dei diritti

L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

- una e-mail all'indirizzo privacy@tasgroup.eu;
- una raccomandata a.r. a TAS S.p.A., Via Cristoforo Colombo 149, 00147 Roma (RM).

11 – DPO, responsabile e incaricati

Gli Interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati ("**DPO**") per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento.

Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo email: tas_dpo.it@tasgroup.eu.

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare.

12 - Modifiche alla presente informativa

La presente informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Data di aggiornamento: 13 novembre 2018.
